

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Opposizione di terzo ordinaria: presupposti di ammissibilità**

*L'opposizione ordinaria di terzo di cui al [comma 1 dell'art. 404 c.p.c.](#) non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato.*

*Non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata. Ne consegue che la domanda, fondata su una situazione giuridica, quella del creditore, non autonoma ed incompatibile rispetto a quella oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza, ma da questa dipendente, è inammissibile.*

**Tribunale di Roma, sentenza del 8.1.2016, n. 191**

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato il 5.4.13 alla curatela del Fallimento bbbbb qualificandosi creditore della bbbbbb chiesto ai sensi dell'art. 404 c.p.c la modifica della sentenza RG 20452/10. passata in giudizio, in virtù della quale la bbbb stata ammessa al passivo del fallimento "per l'importo di € 955.445,26 oltre interessi al tasso legale dalle date dei pagamenti indicate nel preliminare alla data del fallimento della F. in chirografo.

L'istante, affermandosi terzo rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza indicata e munito di interesse ad agire in quanto creditore della bb lamentava il mancato riconoscimento, nella sentenza predetta, della rivalutazione monetaria, applicando la quale il credito da ammettere sarebbe stato pari ad € 2.385.154,54.

Il fallimento si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per inammissibilità ed infondatezza nel merito; analoghe conclusioni erano rassegnate da bbbbbb quanto tali, portatori di uno specifico interesse al mancato riconoscimento di maggiori crediti in favore di altro creditore concorrente.

Tanto premesso, alla causa in oggetto è, in proprio luogo, applicabile il rito monocratico, non rientrando la stessa tra i casi previsti dall'art. 50 c.p.c. (in particolare nn 2 e 4), relativamente ai quali il Tribunale giudica in composizione collegiale.

L'azione proposta deve essere, inoltre, qualificata come opposizione di terzo ordinaria ex artt.404 comma 1 c.p.c e non revocatoria, di cui al comma 2, non avendo l'attore predicato che la sentenza impugnata sia stata oggetto di dolo o collusione della parti dando dell'avente causa o del creditore alla parte.

In merito ai presupposti di ammissibilità dell'opposizione di terzo ordinaria la giurisprudenza insegna che:

- "l'opposizione ordinaria di terzo di cui al comma 1 dell'art. 404 c.p.c non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato (Cassazione civile sez 1, 24/05/1999 n.5026);

- "Non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell'apposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata"(Cassazione civile sez un., 11/02/2003 n.1997).

Ne consegue che la domanda, fondata su una situazione giuridica, quella del creditore, non autonoma ed incompatibile rispetto a quella oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza, ma da questa dipendente, è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

Dichiara inammissibile l'opposizione condannando la parte attrice al pagamento delle spese, che liquida in 5195,00 oltre iva e Cpa sia nei confronti della parte convenuta che nei confronti della parte intervenuta in favore degli Avv. bbbbb dichiaratasi antistatali.